Il **congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere** è un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle **lavoratrici inserite nei percorsi di protezione** relativi alla violenza di genere, per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni.

Questo congedo spetta alle lavoratrici:

* dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato;
* autonome;
* autonome dello spettacolo;
* agricole;
* stagionali;
* domestiche.

Con la [circolare INPS 25 gennaio 2019, n. 3](https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51839%3b&lastMenu=51839&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%25203%2520del%252025-01-2019.htm&RedirectForzato=True), l’Istituto specifica quali sono i riferimenti normativi che definiscono la prestazione e le modalità operative per presentare la domanda di congedo.

Fino al 31 marzo 2019 la domanda potrà essere presentata sia in formato cartaceo sia in modalità telematica. **Dal 1° aprile 2019**, invece, la richiesta di congedo dovrà essere presentata dall’interessata **esclusivamente per via telematica**.

**Cos'è+**

L’articolo 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei **percorsi di protezione** relativi alla **violenza di genere**, possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni.  
  
Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici autonome.

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. legge di bilancio 2018, il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici del settore domestico con decorrenza gennaio 2018.

**A chi è rivolto+**

Possono **avvalersi** di un’astensione dal lavoro:

* lavoratrici dipendenti;
* apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
* lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
* lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
* lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
* lavoratrici autonome;
* lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

**Come funziona+**

**REQUISITI E DURATA**

Per **fruire del congedo** e dell’indennità occorre essere una **lavoratrice dipendente**, con rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.  
  
Il **congedo** indennizzato può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.  
  
Il congedo è **fruibile** in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa. Non spetta quindi nei giorni non lavorativi (quali ad esempio giorni festivi, periodi di sospensione dell’attività lavorativa o periodi di aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.  
  
Il **congedo** può essere **fruito** in modalità giornaliera o oraria. La modalità oraria consente l’astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’una o l’altra modalità.

**QUANTO SPETTA**

Per le **giornate di congedo** utilizzate **per svolgere i percorsi di protezione** è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. Questa è calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.  
  
In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata.  
  
È, invece, pagata **direttamente dall'INPS** con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

* lavoratrici stagionali;
* operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
* lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
* lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).

Per le lavoratrici iscritte alla **Gestione Separata** è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde alcun diritto al pagamento dell’indennità (articolo 24, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80).

* [agricoltura](https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=agricoltura)